

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 065/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 ottobre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dr. Vito Giampietro, Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Luigi Impeciati – Componenti; – Dr. Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TERNANA/CARPI DEL 2.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 4.10.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO SIG. CERAVOLO FRANCESCO, GIÀ DIRETTORE SPORTIVO DELL'U.S. AREZZO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 30, COMMI 1 E 4 STATUTO FEDERALE – NOTA N. 8328/249PF10-11/AM/MA DEL 4.5.2011** – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 3.10.2011)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Ceravolo Francesco annullando la sanzione dell'inibizione inflitagli.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Luigi Impeciati, Dr. Antonio Patierno – Componenti; – Dr. Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 3. RICORSO A.S. TARANTO CALCIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. DIONIGI DAVIDE SEGUITO GARA CARPI/TARANTO DEL 9.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/DIV del 10.10.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Dionigi Davide a 2 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TESTARDI EMANUELE SEGUITO GARA PERGOCREMA/FERALPISALÒ DEL 9.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/DIV del 10.10.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposta dall'U.S. Pergocrema 1932 s.r.l. di Crema (Cremona), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 14 ottobre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete